



N. R.G. 1047/2022



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Carla Romana Raineri	Presidente
dr. Serena Baccolini	Consigliere
dr. Silvia Brat	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. r.g. **1047/2022** promossa in grado d'appello

da

*Parte\_1* (C.F. *P.IVA\_1*), con il patrocinio dell'avv. *Avvocat\_1*  
[...], elettivamente domiciliata in *Indirizzo\_1* 20122 *Lg\_1* presso il  
difensore

impugnante

contro

*CP\_1* (C.F. *C.F.\_1*) e *Controparte\_2* (C.F.  
*C.F.\_2*), con il patrocinio degli avv.ti *Avvocato\_2* e *Avvoca\_3*,  
elettivamente domiciliati in *Indirizzo\_2* *CA\_1* *Lg\_2* presso i difensori

impugnati

avente ad oggetto: giudizio di rinvio su lodo arbitrale.

Conclusioni per *Parte\_1* :



Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dichiarare (previa sospensione dell'esecuzione del lodo arbitrale) la nullità dello stesso per i motivi in fatto ed in diritto esposti nell'atto di citazione in riassunzione.

ANCHE AI SENSI DELL'ART. 342, COMMA 1 C.P.C. INDICA

1) che la parte del lodo oggetto di impugnazione è l'accertamento e la dichiarazione che la clausola arbitrale di cui all'art. 7 del contratto impugnato sia nulla ex art. 36 n. 1 Codice del Consumo, in quanto vessatoria, ed il conseguente accertamento del difetto del potere di decidere nel merito alla controversia tra le parti in capo al Collegio Arbitrale; si impugna altresì la statuizione sulla condanna alle spese e sulla determinazione della loro entità;

2) che le circostanze da cui deriva la violazione della legge da parte del Collegio Arbitrale e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata si possono sintetizzare come segue:

(i) il lodo conclude il procedimento arbitrale senza decidere nel merito della controversia e il merito della controversia, al contrario, doveva essere deciso dagli arbitri, (a) sia perché il lodo, quando d'ufficio il Collegio Arbitrale dichiara e definisce consumatori i Signori *CP\_1* e professionista *Parte\_1*, compie un'affermazione errata nel merito, fermo il principio di cui all'art. 830 secondo comma c.p.c., (b) sia perché la decisione in tal modo assunta dal Collegio Arbitrale non ha il supporto di alcuna prova versata agli atti e pertanto lede il principio di cui all'art. 115 c.p.c., (c) sia perché il Collegio Arbitrale travisa il senso della nullità di protezione di cui all'art. 33 D. Lgs. 206/2005 omettendo di considerare la volontà della parte asseritamente protetta, (d) sia perché incorre in un vizio di ultrapetizione, avendo i Signori *CP\_1* formulato la domanda di nullità a tutela del consumatore solo in via gradatamente subordinata, e richiesto in via principale una decisione nel merito, decidendo

Firmato Da: CIPOLLA GIANCARLO Emesso Da: *Org\_1* NG CA 3 Serial#: 2ea5fe066fff192aca4efd111723e592 3

il Collegio Arbitrale, pertanto, prima sulla subordinata senza decidere la domanda principale (anzi: ignorandola);

(ii) si è verificata una lesione -determinante- del principio del contraddittorio, in quanto il Collegio Arbitrale per la prima volta con il lodo arbitrale ha specificato alle parti di ritenere d'ufficio dirimente la questione relativa al D. Lgs. 2006/2005, impedendo di fatto una difesa compiuta a *Parte\_1* sul punto,



(iii) il lodo contiene disposizioni contraddittorie rispetto ai fatti (come accertati nel lodo medesimo) sia nella parte motivazionale che nell'applicazione dei presupposti di diritto, che nell'applicazione del D. Lgs. 2006/2005, che infine nella condanna alle spese e sulla determinazione della loro entità (su tali ultimi punti, peraltro, difetta pure di motivazione).

Sulla base di quanto precede e *salvis melioribus*:

Voglia, quindi, la Corte di Appello Ecc.ma, *contrariis reiectis*, in accoglimento della domanda di parte appellante, ed applicando il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, accertare e dichiarare la nullità del lodo e condannare le controparti alle spese del lodo, ed a quelle dei due giudizi d'appello e di quello di Cassazione da liquidare (giudizi di appello e cassazione) con distrazione ex art. 93 cpc.

Conclusioni per CP\_1 e Controparte\_2 :

Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, *contrariis reiectis*, rigettare ogni avversa domanda perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di competenze ed onorari del presente giudizio e del giudizio di legittimità, oltre IVA, CAP e CI come per legge” e chiedono che l'Ecc.ma Corte d'Appello voglia tenere la causa a decisione assegnando i termini di legge per il deposito di note conclusionali e repliche.

### **Svolgimento del processo e motivi della decisione**

#### **I fatti.**

1. Ovidio e Controparte\_2 sono comproprietari, unitamente alla società Org\_2 [...] di alcuni terreni nella costa Lg\_3 in Luogo\_4 – Luogo\_5, ove si trova anche la loro casa di abitazione. A seguito di segnalazione di un conoscente, i CP\_1 nel settembre dell'anno Dt\_1, conferirono mandato professionale all'Avvocato Parte\_2, affinché lo stesso gestisse le loro proprietà, pervenute anche in via ereditaria nei confronti di Org\_2 verificandone estensione e consistenza. La società Org\_2, infatti, minacciava azioni contro i CP\_1 al fine di iniziare, sui terreni oggetto di proprietà indivisa, la costruzione di un imponente complesso alberghiero e ricreativo.



2. Successivamente, in data *Data\_2* , i *CP\_1* sottoscrissero un contratto con il quale incaricarono la società *Parte\_1* - della quale l'avv. *Pt\_2* si qualificava sole director - di assumere le loro difese nei confronti di *Org\_2* e del *Controparte\_3* . Con tale contratto, *Parte\_1* si impegnava a tutelare le ragioni dei *CP\_1* scegliendo i professionisti più validi (tra i quali lo studio legale *Pt\_2* ), pagandone integralmente onorari e spese al fine di conservare ed eventualmente sviluppare i diritti urbanistici esistenti o acquisiti sugli immobili in località *Lg\_6* (art. 1 del contratto); in tale contesto conferirono anche procura irrevocabile a vendere gli immobili *Org\_3* e l'immobile *Org\_4* per il prezzo di € 12.500.000,00, al lordo di imposte ( art. 3 del contratto); stabilirono che la società *Parte\_1* avrebbe avuto diritto ad una somma pari al 20% dell'importo incassato dalla vendita ed un'ulteriore somma corrispondente al 50% di quanto incassato in eccedenza rispetto al limite sopra indicato, oltre alla cessione degli eventuali diritti agli stessi ( *CP\_1* spettanti in forza della "comunione ereditaria d cui *Org\_2* aveva acquisito quote, concernente la successione di *Parte\_3* (art. 4 del contratto). L'art. 7 del contratto conteneva una clausola arbitrale in forza della quale qualsiasi controversia relativa all'esistenza, alla validità, all'esecuzione e comunque connessa al contratto sarebbe stata devoluta ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri. Dopo l'indicazione delle modalità di nomina degli arbitri, era precisato che l'arbitrato era di diritto, rituale e disciplinato dalla legge italiana.
3. In data *Data\_3* *Parte\_1* inviava ai *CP\_1* il testo di due procure, in vista dell'espletamento degli impegni assunti con il contratto.
4. In data *Data\_4* *Parte\_1* cedeva a tale società *Parte\_4* con sede legale a *Lg\_7* i diritti successori dalla stessa acquisiti in forza del contratto con i *CP\_1* per il corrispettivo di € 200.000,00 quale prezzo fisso, oltre ad un prezzo da determinare in base alla spese che sarebbero state sostenute da *Parte\_1* e comunque non inferiore ad € 100.000,00.
5. A *Data\_5* *Parte\_4* conveniva *Org\_2* innanzi al Tribunale di Cagliari per ottenere una pronuncia che accertasse che i terreni *de quibus* erano di



proprietà della comunione derivante dalla successione di *Controparte\_4* (padre di *Parte\_3* e quindi di proprietà della stessa *Parte\_5* per acquisto ottenuto da parte di *Parte\_1*. Nello stesso mese di febbraio i *CP\_1* con il patrocinio dell'avv. *Pt\_2*, instauravano un giudizio innanzi al Tribunale di Cagliari contro *Org\_2*, chiedendo che fosse dichiarato in loro favore l'intervenuto acquisto per usucapione di alcuni terreni in località *Lg\_8*. In tale contesto sorgevano divergenze di opinione tra, da un lato, i *CP\_1* rappresentati di fatto, a livello di interlocuzione, da *Testimone\_1* figlia di *Controparte\_2* e nipote di *CP\_1* e, dall'altro, la società *Parte\_1* in relazione alle azioni legali intraprese; dissidi che culminavano nella revoca del mandato all'avv. *Pt\_2*; questi, a sua volta, contestava l'inadempimento rispetto agli obblighi fondati sul contratto concluso con la società *Parte\_1* ed avente per oggetto la gestione delle proprietà immobiliari dei *CP\_1*

### **Il giudizio arbitrale**

6. In applicazione della clausola compromissoria di cui al contratto, *Parte\_1*, rappresentata dall'avv. *Parte\_2* e dall'avv. *Avvocato\_4* previo atto di nomina del proprio arbitro nella persona dell'avv. Prof. *Avvocato\_5* contestava l'inadempimento in capo ai *CP\_1* rispetto al contratto; chiedeva, quindi, che, previo accertamento di validità ed efficacia del contratto concluso tra *Parte\_1* e *CP\_1* in data 17 – *Data\_6*, fosse accertato che *Parte\_1* aveva diritto a percepire un corrispettivo in misura pari al 20% del prezzo della vendita dei beni immobili individuati dal contratto, al lordo di imposte, da aumentarsi in misura pari al 50% dell'importo eccedente il fissato prezzo minimo; chiedeva, inoltre, previo accertamento di validità ed efficacia del contratto de quo, che fosse dichiarato l'avvenuto trasferimento a favore di *Parte\_1* di tutti i diritti dei *CP\_1* relativi alla comunione ereditaria concernente la successione di *Parte\_3* con esclusione dei diritti relativi agli immobili per i quali i *CP\_1* avevano medio tempore acquisito la piena ed esclusiva proprietà pro indiviso.
7. Il Collegio arbitrale (nelle persone dell'Avv. Prof. *Avvocato\_6*, dell'Avv. *Avvocato\_5* e dell'Avv. *Avvocato\_7*), con lodo del *Data\_7*, dichiarava



l'insussistenza del proprio potere decisorio in ordine alla controversia in questione, ritenendo la nullità della clausola compromissoria di cui all'art. 7 del contratto stipulato il *Data\_8*. Reputava, infatti, il Collegio che nel caso di specie dovesse trovare applicazione il Codice del Consumo, in quanto la società *Parte\_1* poteva svolgere qualsiasi attività a carattere imprenditoriale, consentita secondo le leggi dello Stato del Delaware; i *CP\_1* invece, dovevano essere considerati consumatori, in quanto non risultava dagli atti di causa che gli stessi svolgessero attività imprenditoriale, ma solo attività di pastorizia. Il Collegio riteneva che la clausola compromissoria avesse natura vessatoria ex art. 33, n. 2 lett. t) del Codice del Consumo, posto che la presunzione di vessatorietà non era stata vinta dalla scriminante della trattativa individuale. In ragione della soccombenza, il Collegio arbitrale poneva a carico di *Parte\_1* le spese del procedimento, quantificate in € 200.000,00 (ferma restando la solidarietà nei confronti del Collegio) e quantificava in € 100.000,00 le spese di difesa a carico della società ed in favore dei *CP\_1*.

### **Il giudizio di impugnazione.**

8. La Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 822/16, ha respinto l'impugnazione principale proposta da *Parte\_1* e quella incidentale formulata dai *CP\_1* avverso il lodo. I giudici dell'impugnazione, per quanto di interesse nella presente fase, hanno respinto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della società *Parte\_1*, reputando che la stessa fosse legittimata ad agire in quanto parte del giudizio arbitrale e che non rilevasse in senso contrario la cessione a terzi dei diritti acquisiti con il contratto dell' *Data\_9*.
9. La Corte ha, poi, disatteso la censura di nullità sollevata dalla società *Parte\_1* ex art. 829, n. 10 c.p.c.. La società, infatti, aveva censurato la pronuncia con cui gli Arbitri avevano negato la propria competenza, lamentando che essa non era qualificabile come professionista e che i *CP\_1* non potevano essere considerati consumatori. I giudici dell'impugnazione hanno evidenziato come la società non avesse mai contestato la qualifica di consumatori dei *CP\_1* avendo la società impostato la difesa solo sulla circostanza che i *CP\_1* avevano sottoscritto e voluto il contratto del *Data\_8*, in quanto clienti



dell'avv. *Pt\_2* . Da tanto scaturiva la tardività delle nuove difese, volte a contestare la qualifica di consumatori dei *CP\_1* . Né l'aver la società affermato che i *CP\_1* erano tutt'altro che sprovveduti incideva sulla qualità di consumatori degli stessi. La Corte ha, inoltre, ritenuto che la società avesse agito in veste di professionista, qualifica che emergeva dalla certificazione prodotta nel giudizio arbitrale (cfr. doc. n. 24). Del resto, tale conclusione era desumibile anche dal contenuto del contratto dell' *Data\_9* , laddove era affermato che *Parte\_1* avrebbe potuto *"in ogni momento disporre incondizionatamente dei propri diritti (anche di credito) acquisiti o derivanti dal presente contratto, potendoli cedere"*; tanto dimostrava che la società in questione aveva sottoscritto l'accordo nello svolgimento di un'attività economica, secondo la previsione dell'art. 3, I comma, lett. c del Codice del Consumo.

10. La Corte – disattese le ulteriori censure non rilevanti in questa sede - tenuto conto della prevalente soccombenza di parte impugnante, disponeva la condanna di *Parte\_1* alla rifusione delle spese processuali in favore delle controparti.

### **Il giudizio di legittimità**

11. Su ricorso di *Parte\_6* , la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 42091/21, cassava la sentenza di secondo grado, accogliendo il primo motivo con il quale la ricorrente deduceva che la Corte d'Appello non aveva considerato la trattativa individuale alla base della formulata clausola compromissoria. I giudici di legittimità, per quanto di interesse nella presente fase, premettevano che in materia di arbitrato tra un soggetto professionista ed un consumatore, la deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore degli arbitri ex art. 33, II comma, lett. t) del Codice del Consumo è ammissibile laddove venga provata l'esistenza di specifica trattativa individuale intercorsa tra le parti e la cui prova ricade sul professionista che intende avvalersi della clausola compromissoria. Posta tale premessa, ad avviso della Corte di Cassazione, i giudici di secondo grado non avevano fatto corretto governo dell'art. 33 del Codice del Consumo: ed, invero, non avevano valutato,



ai fini della sussistenza o esclusione della competenza arbitrale, al di là della qualità di professionista e di consumatore delle parti, anche l'esistenza di una trattativa individuale dedotta dall'appellante ed avente ad oggetto la clausola compromissoria, posta in essere con scambio di mail ed evoluzione del testo negoziale poi sottoscritto, *“avuto riguardo particolare al diritto di recesso, all'entità del corrispettivo passato dal 30% iniziale al 20% finale e al foro del consumatore del Tribunale di Cagliari, espressamente escluso perché ritenuto influenzabile dalla signora Pt\_7 rappresentante e nuncius dei genitori, dapprima al Collegio arbitrale nella memoria di replica ( pag. 3) trascritta integralmente alle pagine 11 e 12 del ricorso per cassazione e poi nell'atto di appello alle lettere c), d) ed e) (punto II 1.5. a pag. 14 di citazione in appello)”*. La Corte di Cassazione, pertanto, reputava che la Corte d'Appello avesse errato nel riconoscere la natura vessatoria della clausola e la conseguente nullità della stessa, *“con difetto di competenza del collegio arbitrale, senza dapprima avere valutato la fondatezza del rilievo difensivo sull'esistenza di una specifica trattativa tra le parti, dedotta dalla società ricorrente che intendeva avvalersi della clausola arbitrale di deroga, ponendosi l'esistenza della trattativa come un precedente logico rispetto alla dimostrazione della natura vessatoria o meno di siffatta clausola”*.

### **Il giudizio di rinvio.**

12. Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. *Parte\_1* chiedeva che, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, fosse accertata e dichiarata la nullità del lodo, con conseguente condanna delle controparti alle spese del lodo, dei due giudizi di impugnazione e della fase di legittimità.
13. *CP\_1* e *Controparte\_2* instavano per il rigetto della domanda.
14. All'udienza di prima comparizione del *Data\_10*, su accordo delle parti, la Corte rinviava la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni del *Data\_11* e quindi a tale udienza il procedimento era trattenuto in decisione, con concessione dei termini per gli scritti difensivi finali.





15. La prima censura formulata da *Parte\_1* è integrata dalla violazione dell'art. 829, n. 10 c.p.c. e in ragione di tale prospettazione la società chiede affermarsi che il merito della controversia deve essere deciso dagli arbitri. La censura si articola in una pluralità di ulteriori profili, esposti secondo l'ordine della parte ricorrente:

- a. difetto di qualità di professionista in capo a *Parte\_1*. Reputa la difesa che il Collegio arbitrale abbia superato con superficialità l'assenza di qualsivoglia elemento di prova a sostegno della qualità di professionista della *Parte\_1*. Ed, infatti, per la legislazione del Delaware, le companies costituite nella forma di LLC non necessariamente hanno scopo di lucro;
- b. valenza del documento n. 24, documento che accerta solo l'esistenza della società, ma non indica alcunché in punto oggetto sociale o attività imprenditoriale della società stessa, alla luce della legislazione dello Stato del Delaware;
- c. applicazione della definizione di professionista alle entità che non hanno scopo di lucro. Ad avviso della difesa, per qualificare in termini di professionista l'ente che non ha scopo di lucro, è necessario valutare la sussistenza di un'attività professionale organizzata avente natura economica e la riconduzione a tale attività del contratto in questione. Una tale verifica e la relativa istruttoria non risultano essere state svolte dagli Arbitri, con la conseguenza che l'applicazione del Codice del Consumo risulta errata ed illegittima;
- d. l'attività svolta da *Parte\_1*. La difesa intende produrre sia il [...] *Controparte\_5* ossia l'atto costitutivo della società, sia una dichiarazione nella forma dell'affidavit concernente l'organizzazione e l'attività della società. Da tali documenti risulterebbe, infatti, che la società ricorrente differisce in modo sostanziale dalle società di capitali come disciplinate nel diritto italiano, non solo perché non ha necessariamente scopo di lucro, ma anche perché non ha obbligo di



bilancio e non prevede lo svolgimento di un'attività economica, contraddistinta, quindi, da un apprezzabile ritorno in termini economici;

- e. la qualità di consumatori dei CP\_1. La difesa osserva che lo svolgimento dell'attività di pastorizia non implica necessariamente l'attribuzione della qualità di consumatori, ma, al contrario, il ritorno economico dalla stessa è di immediata percezione;
- f. l'esistenza di trattativa individuale approfondita e articolatasi per un arco temporale di due mesi, che ha visto introdurre notevoli cambiamenti nel testo contrattuale, frutto, quindi, di attenta lettura ed analisi delle singole previsioni contrattuali.

16. La seconda censura attiene alla lesione del principio del contraddittorio.

17. La terza censura è incentrata sulla contraddittorietà delle disposizioni contenute nel lodo.

18. La quarta censura involge il difetto di motivazione nella parte relativa alla regolazione delle spese.

19. **Opinione della Corte.** In via preliminare, la Corte osserva che le considerazioni poste alla base della seconda censura incentrata sulla violazione del principio del contraddittorio sono state vagliate in sede di legittimità e respinte. Pertanto, le stesse non sono comprese nel perimetro proprio del giudizio di rinvio. Sugli ulteriori motivi è intervenuto il giudicato, in quanto non è stato formulato alcun motivo in sede di legittimità.

20. Per le sopra esposte considerazioni, pertanto, l'unica valutazione demandata dalla Corte di Cassazione alla Corte d'Appello in sede di rinvio concerne l'esistenza di una trattativa individuale, dedotta dalla parte impugnante, trattativa avente ad oggetto la clausola compromissoria e posta in essere, secondo la società Parte\_1, tramite scambio di mail e conseguenti modifiche contenutistiche del testo del contratto datato Data\_8. Ora, solo la prova di una trattativa individuale ha carattere scriminante rispetto all'inserimento della clausola compromissoria e tale prova grava sul professionista che di tale clausola intenda avvalersi, come precisato dall'ordinanza n. 42091/21,



confortata da plurimi precedenti (Cass. civ. n. 3744/2017; Cass. civ. n. 24262/2008).

21. Ebbene, la questione della sussistenza (o meno) di specifica trattativa in merito all'inserimento della clausola arbitrale di cui all'art. 7 dell'accordo del 17/20.10.2010, sottoscritto dai **CP\_1** con l'intervento, per entrambe le parti, dell'Avv. **Pt\_2** è stata oggetto di puntuale valutazione da parte del Collegio arbitrale, che ha reputato non *"dimostrata l'esistenza di una trattativa individuale riferita alla clausola compromissoria, rispetto alla quale sola la questione deve essere proposta"*. Il Collegio arbitrale ha, infatti, ritenuto che l'esistenza di un qualche negoziato avente ad oggetto il contratto costituisce mero scambio di opinioni e contrapposizione di punti di vista, non coinvolgenti, però, in modo specifico la clausola compromissoria. Né gli Arbitri hanno ritenuto a tal fine sufficiente indicare l'opinione di un terzo soggetto, nella specie, la figlia di **Controparte\_2** **Parte\_8** che aveva espresso sfiducia nella magistratura cagliaritana; come se tale asserita sfiducia si potesse atteggiare a vero e proprio incipit del negoziato rifluente anche sulla clausola compromissoria. Né, in termini generali, appariva configurabile una vera e propria trattativa individuale in una situazione nella quale uno stesso soggetto, ossia l'avv. **Parte\_2** assumeva al contempo il ruolo di parte, quale rappresentante della società **Parte\_1** e quello di consulente e mandatario dei **CP\_1**. Evidenziavano in proposito gli Arbitri che *"la creazione di una situazione del genere fa venir meno, a giudizio del Collegio, i presupposti minimi richiesti perché due posizioni tra loro contrapposte possano trovare espressione, e dunque perché si possa da tale base di partenza, discutere, ricercare e trovare un punto d'incontro quale risultato di una trattativa degna di questo nome"*.

22. Orbene, nella direttrice indicata dai giudici di legittimità, la Corte rileva come il Collegio arbitrale abbia rigorosamente valutato l'esistenza della trattativa individuale - che assume il ruolo di vera e propria scriminante della deroga alla competenza del giudice ordinario - giungendo ad escluderla, sulla base di rilievi puntuali. In primo luogo, con riguardo alla necessaria terzietà, tale profilo



pacificamente non ricorre quanto alla persona dell'avv. Pt\_2 per il duplice ruolo assunto, sia quale sole director di Parte\_1, sia quale legale dei CP\_1

In secondo luogo, sul versante contenutistico, con riguardo alle caratteristiche che la trattativa individuale deve avere ai sensi dell'art. 34, IV comma Codice del Consumo, è utile richiamare Cass. civ. n. 497/2021, secondo cui: *“in tema di contratti del consumatore, la clausola di deroga alla competenza del giudice ordinario, per non essere considerata vessatoria, deve essere il frutto di una trattativa caratterizzata dai requisiti della serietà (ossia svolta mediante l'adozione di un comportamento obiettivamente idoneo a raggiungere il risultato di una composizione dei contrapposti interessi delle parti), della effettività (rispettosa dell'autonomia privata delle parti, non solo nel senso di libertà di concludere il contratto ma anche nel suo significato di libertà e concreta possibilità di determinarne il contenuto) e della individualità (dovendo riguardare tutte le clausole, o elementi di clausola, costituenti il contenuto dell'accordo, prese in considerazione sia singolarmente, oltre che nel significato desumibile dal complessivo tenore del contratto). (Il principio è stato enunciato dalla S.C. in una fattispecie in cui la clausola compromissoria non conteneva alcun elemento utile a dimostrare che il consumatore avesse effettivamente esercitato un potere negoziale in modo non solo formale, che avesse avuto una qualche possibilità di modificare il contenuto del contratto o in che termine fosse stata contrattata la deroga alla competenza del giudice ordinario, non essendo sufficiente che le singole clausole fossero state lette e che ne fosse stato discusso e chiarito il contenuto)”. Tale interpretazione, avallata anche dalla più autorevole dottrina, implica un vero e proprio test di rilevanza che la trattativa individuale deve superare per consentire, nel caso di specie, la legittimità della deroga alla giurisdizione del giudice ordinario. La trattativa deve concretizzarsi, dunque, in un confronto serio, individuale ed effettivo. Tali qualità, non essendo predeterminate dal legislatore, necessitano di essere declinate in relazione al caso di specie e di essere ancorate ad un contenuto concreto, tale da poter rifluire nel regolamento negoziale. In altri termini, l'effettività della trattativa deve potersi tradurre nella facoltà di incidere sul contenuto contrattuale o, quanto*



meno, in una sorta di scambio tra una clausola vessatoria ed altro elemento negoziale; dovendosi escludere la trattativa individuale nell'ipotesi di supina accettazione della clausola vessatoria da parte del consumatore. Ora, proprio le considerazioni espresse dal giudice di legittimità con la decisione sopra citata inducono a ritenere che la trattativa debba coinvolgere tutte le clausole costituenti il contenuto dell'accordo e debba concretizzarsi in un comportamento obiettivamente idoneo a raggiungere il risultato di una composizione dei contrapposti interessi delle parti. A tal fine, possono essere utilmente valutati plurimi elementi, anche a valenza indiziaria, purché connotati dalle caratteristiche di cui all'art. 2729 c.c..

23. Nel caso in esame, non può ritenersi provata la trattativa individuale sulla base della dichiarazione di *Parte\_8* contenuta nella mail del *Data\_12*, in cui la stessa, per conto dei *CP\_1* (madre e zio), riferiva un certo sconforto quanto all'esito delle trattative con la società *Org\_* ed una propria preoccupazione rispetto ad un giudizio da iniziare davanti alla magistratura cagliaritana, in difetto di accordo con la controparte. Ebbene, una comunicazione rivolta all'avv. *Pt\_2* in risposta, tra l'altro, agli aggiornamenti dallo stesso forniti sul contenzioso *Parte\_9* non può integrare gli estremi della trattativa sul punto della clausola compromissoria nell'ambito del contratto di prestazione professionale (tra i *CP\_1* e la società *Parte\_1*), alla luce degli arresti giurisprudenziali sopra citati, non implicando, neppure in termini indiziari, l'ottenimento di qualche vantaggio per i *CP\_1*. Né, in ultima analisi, la sottoscrizione della predetta clausola risulta essere stata il frutto di uno scambio a fronte di elementi contrattuali più favorevoli per i *CP\_1* in sostanza, non si rinvencono elementi tali da far ritenere che i *CP\_1* abbiano accettato la deroga alla competenza del giudice ordinario a fronte dell'ottenimento di altri punti a loro favore. Conclusivamente, *Parte\_1* non ha fornito alcuna prova in merito alla sussistenza di trattativa individuale in ordine alla clausola compromissoria di cui all'art. 7 del contratto, come era suo onere ai sensi dell'art. 34, IV comma del Codice del Consumo, con la conseguenza che la suddetta clausola non può che ritenersi vessatoria in virtù degli artt. 33, II



comma, lett. t) e 36 D.lgs. n. 206/2005. Le sopra esposte considerazioni inducono a ritenere insussistente il potere decisorio degli Arbitri in merito alla vertenza in esame.

24. Sulla base delle sopra esposte motivazioni segue il rigetto dell'impugnativa. Di conseguenza, la parte impugnante deve essere condannata alla rifusione, in favore dei **CP\_1** delle spese processuali del giudizio di impugnazione, del giudizio di rinvio e della fase di legittimità, applicandosi l'aumento del 30% in ragione della pluralità di parti ex art. 4, Il comma, D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 37/2018 solo nei termini della richiesta, ossia per il giudizio di rinvio e con esclusione della fase istruttoria, non svoltasi.

#### **P.Q.M.**

La Corte definitivamente decidendo nella causa n. 1047/22 R.G., ogni ulteriore domanda disattesa e respinta, così provvede:

- I. **respinge** l'impugnativa proposta da **Parte\_1** avverso il lodo arbitrale reso dagli Arbitri in **Lg\_1** in data **Data\_7** ;
- II. **condanna** **Parte\_1** a rimborsare, in favore di **CP\_1** e di **Controparte\_2**, le spese processuali, che liquida in € 10.000,00 quanto al giudizio di impugnazione, in € 10.773,00 quanto al giudizio di legittimità ed in € 18.510,70 quanto al giudizio di rinvio - oltre, per tutti i gradi, al rimborso forfettario delle spese generali al 15% ed accessori come per legge.

Milano, **Dt\_13** .

Il Consigliere est.

Dott. Silvia Brat

Il Presidente

Dott. Carla Romana Raineri